COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 40

Nomina del Commissario del Governo

Il Commissario del Governo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno. Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV. Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 11 giugno 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	I — Commissario del governo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-40-nomina-del-commissario-del-governo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it